

Codice A1816A

D.D. 25 ottobre 2018, n. 3441

Fase di verifica di assoggettabilita' a VIA inerente il progetto "Adeguamento in quota delle difese e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro, nel concentrico di Ceva" localizzato in comune di Ceva (CN). Cat. B1.13 - Pos. 14/VER/2018. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della l.r. n.40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006.

In data 07 agosto 2018 il Comune di Ceva ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto denominato: "*Adeguamento in quota delle difese e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro, nel concentrico di Ceva*".

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23/03/2015, n. 28-1226.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha designato, con D.D. 2481/A18000 del 13/08/2018, i responsabili del procedimento e dell'istruttoria nell'ambito del Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 16/08/2018, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

L'opera rientra nella categoria progettuale B1.13 della l.r. n.40/98.

L'intervento è la prosecuzione di una serie di interventi già compiuti sull'asta del corso d'acqua e riguarda lavori di manutenzione idraulica e correzione del Fiume Tanaro nel concentrico di Ceva, finalizzato al contenimento della piena di progetto con tempo di ritorno $Tr = 200$ anni. Più nel dettaglio consiste in:

1. ricalibratura dell'alveo del Tanaro mediante la movimentazione del materiale depositato sul fondo ed ai piedi delle sponde per recuperare la sezione utile al convogliamento della portata di riferimento;
2. adeguamento delle quote del muro di sponda destra antistante l'Oratorio Parrocchiale, che si sviluppa ad una quota inferiore al coronamento della sponda opposta e non ha contenuto la piena del novembre 2016;

3. ripristino dei repellenti in massi e micropali esistenti, al piede del muro di sponda destra sottostante la passeggiata, danneggiati dall'evento novembre 2016;
4. realizzazione di una sopraelevazione del coronamento dei muri su entrambe le sponde per adeguarne la quota al contenimento della piena di riferimento, dalla passerella comunale fino al ponte Battaglione Ceva/della Catalana (parapetti impermeabili) sulla S.S. n. 28;
5. realizzazione di due batterie di repellenti al piede delle scogliere presenti in corrispondenza del Cimitero e del Campo Sportivo, allo scopo di proteggerne il piede, che poggia direttamente sulla marna;
6. consolidamento della fondazione del muro presente in sponda destra, a monte del ponte della S.P. n. 225;
7. formazione di un bacino di decantazione temporaneo, a monte del ponte Battaglione Ceva/della Catalana, sulla S.S. n. 28, per il deposito della frazione solida in sospeso, generata dai lavori di movimentazione del materiale in alveo.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di verifica, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge regionale.

La prima riunione dell'Organo Tecnico e la Conferenza dei Servizi si sono tenute nella giornata del 08/10/2018.

Visto il contributo all'organo tecnico regionale pervenuto entro la data della Conferenza dei Servizi ed acquisito agli atti, da:

- Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (nota prot n. 84532 del 24/09/2018, protocollo Direzione OO.PP. n. 42808 del 25/09/2018) che riporta: *“...le opere in progetto possano essere escluse dalla fase di valutazione, a condizione che nelle successive fasi progettuali si individuino le cave in attività presso cui verranno reperiti i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi”*.

Visti i seguenti successivi contributi all'Organo tecnico regionale:

- Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio (nota prot. n. 46920 del 17/10/2018) che riporta:

Le principali componenti ambientali che possono risentire negativamente della realizzazione del progetto, limitatamente alla fase di cantiere, possono essere individuate nella qualità delle acque e nello stato delle popolazioni ittiche. In merito agli effetti sulla qualità dell'aria e sulla qualità acustica dei luoghi in concomitanza con la fase realizzativa, essi sono ritenuti di carattere locale e di intensità modesta, e pertanto non necessitano di prescrizioni specifiche.

Ciò premesso, visti gli elaborati progettuali, e considerato l'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, si ritiene per quanto di competenza, di poter escludere il progetto in esame dalla fase di valutazione di impatto ambientale a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *presso il cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere seguite tutte le precauzioni necessarie ad evitare sversamenti di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque, in accordo con la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006 approvata con deliberazione n. 72-13725 del 29 marzo 2010 nonché*

attuando puntualmente quanto descritto nello Studio preliminare ambientale, par. 7.6.1 - Misure di riduzione degli impatti e 7.7.1 - Misure di riduzione degli impatti. Il cantiere dovrà essere inoltre dotato di idonei materiali e di un piano di pronto intervento per il contenimento e assorbimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

- 2. è necessario evitare il disturbo delle popolazioni acquatiche nel periodo coincidente con l'attività riproduttiva, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 così come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 rispettando il relativo periodo di fermo biologico per le operazioni che possono intorbidire le acque. In particolare sulla base dell'ultimo monitoraggio ufficiale della Regione nel tratto di fiume Tanaro in esame, avvenuto nel 2009, il periodo di fermo biologico dei lavori a tutela della fauna ittica dovrà corrispondere alla fase riproduttiva delle specie Barbo canino, Gobione, Cavedano, Vairone e Ghiozzo padano, che ricade nella tarda primavera;*
- 3. relativamente ai rifiuti prodotti nella fase di cantiere si ricorda che, rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, così come previsto dalla normativa e dalla pianificazione regionale, occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si è verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento;*
- 4. per quanto riguarda le terre rocce da scavo il proponente dichiara che le medesime saranno reimpiegate tutte in loco. Nel caso di un eventuale alienazione del materiale si ricorda che rispetto a quanto dichiarato nel paragrafo 5,8 dell'elaborato 21, la normativa di riferimento è stata aggiornata ed in particolare l'art. 41 – bis del D.L.69/2013 è stato abrogato dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.*

Infine, considerato che il Comune di Ceva risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, si demanda allo stesso, per quanto di competenza, il pronunciamento in merito all'espressione dell'autorizzazione paesaggistica, previa l'acquisizione del parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio.

- Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo – Struttura Semplice Attività di Produzione (nota prot. n. 88959 del 12/10/2018, prot. in entrata n. 46406 del 15/10/2018) che riporta: *Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idraulico del territorio, si rimanda al parere delle autorità idrauliche competenti.*
Come affermato dallo studio stesso, “I maggiori impatti nella realizzazione dell'intervento sono senza dubbio individuabili nell'operazione di escavazione e trasferimento del materiale litoide dell'alveo che determineranno:
 - la movimentazione di materiale litoide e terrigeno su tutta la lunghezza del cantiere;*
 - l'eliminazione dell'attuale vegetazione ripariale in alveo;*
 - un momentaneo allontanamento della fauna, in particolare quella ittica, e un eventuale impatto sulla fauna bentonica e dei macroinvertebrati a causa del trasferimento del materiale litoide;*
 - intorbidamento delle acque.*

Fatto salvo il parere delle autorità idrauliche competenti alle operazioni di scavo in alveo, per i materiali scavati e destinati al riuso interno, si rammenta il comma 3° dell'art. 185 del D. Lgs.

152/2006 che recita “3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.”;

Similmente a quanto sopra, infatti, per i materiali da scavo riutilizzati all’interno dello stesso cantiere, il citato nuovo Regolamento sulla Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (D.P.R. n. 120/2017), prevede all’art. 24 una verifica dello stato di “non contaminazione” secondo le procedure indicate negli allegati n. 2 e 4 del regolamento medesimo;

Per quanto di competenza ambientale, sulla base dell’istruttoria svolta non si rilevano evidenti incompatibilità ambientali tali da richiedere l’assoggettamento alla fase di Valutazione a condizione che siano attuate le mitigazioni previste in progetto al paragrafo 7.6.1 “MISURE DI RIDUZIONE DEGLI IMPATTI” dell’elaborato di verifica.

Inoltre, in fase di realizzazione dell’opera, lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi utilizzati dovrebbe avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l’alveo in caso di sversamento accidentale. Il rischio di contaminazione chimica di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne contenitive e sepiolite, che devono essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo.

si ritiene che:

il progetto “Adeguamento in quota delle difese e ricalibratura dell’alveo del Fiume Tanaro, nel concentrico di Ceva” localizzato in comune di Ceva (CN). Cat. B1.13 - Pos. 14/VER/2018, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006, per le caratteristiche dell’opera e per le considerazioni di carattere ambientale ed idrauliche illustrate.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.
- visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- vista la L.R. n. 23/2008
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.
- visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi
- visti i pareri e i contributi tecnici acquisiti agli atti

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

determina

- di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto “Adeguamento in quota delle difese e ricalibratura dell’alveo del Fiume Tanaro, nel concentrico di Ceva” localizzato in comune di

Ceva (CN). Cat. B1.13 - Pos. 14/VER/2018, dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006;

- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse;
- di richiedere al Comune di Ceva che nel corso della redazione del progetto esecutivo, si tenga debito conto di quanto contenuto nel presente atto e che non vengano apportate variazioni rispetto al progetto definitivo, esaminato nell'ambito del presente procedimento.

Copia della presente determinazione sarà inviata all'Ente - Comune di Ceva - ed ai soggetti interessati di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. n. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I funzionari istruttori
Dott. Agr. Walter Bessone
Ing. Alfio Rivero

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Responsabile del Procedimento
Arch. Graziano VOLPE